



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 – Risorse Umane e Terzo Settore
Ufficio Segreteria del Sindaco e Ufficio di Staff
Ordinanza n. 472
Prot. n. 94512 del 13 novembre 2020

OGGETTO: Misure di contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 – Istituzione disciplina di accesso agli esercizi che effettuano somministrazione di cibi e bevande – Divieto di stazionamento in alcune zone della città

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

Considerato quindi che alla Regione Lazio sono applicate le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio cittadino.

Ritenuto di dover contrastare l’ulteriore diffusione del contagio assumendo ogni necessario provvedimento finalizzato ad evitare il verificarsi di situazioni che potrebbero causare rischi per la salute pubblica.

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Sindaco l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, a decorrere dal 14 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, sul territorio cittadino si applicano le seguenti misure:

1) è obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

2) dal venerdì al sabato dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio e la domenica dalle ore 11 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati nel rispetto delle distanze e del numero massimo di persone ammesse; nei locali nei quali si effettua somministrazione di alimenti e bevande è comunque consentita la permanenza, limitatamente al tempo necessario alla sola consumazione al banco, purché nel rispetto del numero massimo di persone ammesse, indicato nel cartello affisso all'ingresso di ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DPCM del 24 ottobre 2020;

3) è vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;

4) dal venerdì al sabato dalle ore 15 sino alle 22 e la domenica dalle 11 alle 22 è fatto divieto di stazionare, con la sola facoltà di transito nelle seguenti vie e piazze cittadine:

- Zona Ghetto:
 1. Piazza Fratti
 2. Via E. Toti
 3. Via Zara
 4. Via G. Oberdan
 5. Via Luigi Cadorna
 6. Via C. Battisti (tratto compreso tra Largo Plebiscito e Via Cialdi)
 7. Via A. Diaz
 8. Via Cavallotti
 9. P.le degli Eroi

- Zona Lungomare
 1. Lungomare T.de Revel – Via Duca d'Aosta (da Largo M.Galli a Via Stegher)
 2. Largo M.Galli
 3. Via Stegher
 4. Rampa dei Saraceni
 5. Via Pietro Guglielmotti
 6. Via Malta
 7. Via Pirgi
 8. Largo dei Tirreni

- Zona centro
 1. Piazza Leandra
 2. Piazza Saffi
 3. Via Piave
 4. Via Trieste
 5. Piazza Calamatta
 6. Via P.Manzi
 7. Via Monte Grappa
 8. Via Carducci (fino a via Bernini)
 9. Vicolo dell'arco
 10. Vicolo dell'archetto
 11. Via di Laura
 12. Via dell'Olmo

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

DISPONE LA TRASMISSIONE

al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S;
alla Polizia Locale;
alla Direzione Protezione Civile;
all'Ufficio Commercio;
alla Azienda ASL RM 4;
alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;
alle Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali;
all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per la dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

RENDE NOTO CHE:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco